

LINEE GUIDA PARERI DI CONGRUITA'

(ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dall'imputato assolto o dal dipendente della Pubblica Amministrazione)

Presentazione dell'istanza

Per il rilascio di parere di congruità, finalizzato al riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti con sentenza passata in giudicato per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato, ovvero di quelle sostenute dal dipendente della Pubblica Amministrazione sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, qualora sia stata accertata l'assenza di responsabilità a suo carico, dovrà essere presentata apposita istanza presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Se depositata in modalità cartacea la Segreteria apporrà sull'originale dell'istanza il timbro di avvenuto deposito, con numero e data di protocollo; l'istanza, con la documentazione allegata, potrà essere depositata anche a mezzo posta elettronica certificata (formato *PDF*) redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso, al momento della presentazione dell'istanza dovrà essere corrisposta l'imposta di bollo e gli oneri dovuti nella misura fissa di euro 25,00, mentre l'importo percentualmente dovuto sulla somma ritenuta congrua dovrà essere corrisposto al momento del ritiro del parere.

L'istanza deve contenere tutto quanto dettagliatamente indicato nel modulo di presentazione del parere di congruità reperibile sul sito dell'Ordine.

Assegnazione al Consigliere relatore

Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta del parere di congruità, il Presidente del C.O.A. assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, una volta accertata l'assenza di casi di conflitto o la sussistenza dell'opportunità di astensione, la posizione di Relatore; quest'ultimo, laddove ritenga di richiedere integrazioni, ne darà comunicazione al richiedente il quale avrà 15 (quindici) giorni di tempo per produrre detta documentazione, in difetto l'istanza verrà valutata come priva della prova dell'attività non documentata, con conseguente riflesso sulla congruità degli importi richiesti, o improcedibile in totale difetto di documentazione a supporto.

In quest'ultimo caso il Consigliere provvederà ad avvisare il richiedente ed, eventualmente, a convocarlo per chiarimenti: qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti entro il termine di cui al periodo precedente, l'istanza verrà dichiarata improcedibile.

Il termine assegnato per l'integrazione della domanda, nonché quello per l'eventuale presentazione di memorie e/o documenti da parte del controinteressato possono essere prorogati su istanza delle parti o per iniziativa del Consigliere Relatore.

Laddove il Consigliere relatore ritenga di proporre al Consiglio il rigetto della richiesta di parere di congruità, dovrà darne comunicazione al richiedente illustrandone le motivazioni: quest'ultimo avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare memorie, deduzioni ed osservazioni in merito a quanto rilevato dal Consigliere.

N.B. si rammenta che il Consiglio valuterà la congruità di qualsivoglia importo richiesto sulla base delle note spese presentate e/o degli eventuali accordi sul compenso sottoscritti in relazione alle tariffe forensi applicabili ferma restando, qualora la richiesta di congruità sia presentata nell'interesse dell'imputato assolto ai sensi del cd. "Decreto Costa" (Decreto Interministeriale 20 Dicembre 2021), si precisa, la soglia di euro 10.500,00 predeterminata per legge quale limite massimo rimborsabile.

Istruttoria

Il Consigliere Relatore procederà all'esame dell'istanza e della documentazione allegata e/o acquisita in via integrativa e, all'esito, presenterà al Consiglio una proposta motivata di parere di congruità per la valutazione e per la delibera collegiale.

Rinuncia

L'Iscritto può rinunciare al parere di congruità richiesto e ritirare la relativa documentazione unicamente prima dell'adozione della delibera consiliare, mediante apposita istanza scritta depositata presso la Segreteria dell'Ordine oppure trasmessa a mezzo posta elettronica certificata; una volta deliberato il parere di congruità, l'istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei relativi diritti ed oneri.

Regolamento approvato con delibera consiliare del 24 Aprile 2024.

Il Segretario
Avv. Andrea Mussoni

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni